

Comune di Cortona

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO
"AUTOINCOMUNE" PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO).**

=====

L'anno duemiladodici, il giorno _____, del mese di _____ in Cortona,
nell'Ufficio del Segretario Generale, sito nel Palazzo Civico in Piazza della Repubblica n.13,

TRA

Il Comune di Cortona, in seguito denominato "Ente" (Codice Fiscale 00137520516),
rappresentato da _____, che qui stipula in nome e per conto del Comune di
Cortona, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

E

ANCITEL Toscana S.r.l., di seguito denominata "Ancitel Toscana" avente sede legale in Firenze,
Viale Giovine Italia n. 17, C.F. e P. IVA 01966680975, nella persona del suo legale
rappresentante, Sig. Alessio Marini (**MRNLSS50A15A390L**) nato a Arezzo il 15/01/1950, residente
ad Abbadia San Salvatore in via di Seggiano n. 35.

PREMESSO

- che ANCITEL Toscana, quale Società partecipata di ANCI Toscana, Ancitel S.p.A. e Uncem Toscana, opera nel campo della società dell'informazione, della conoscenza e dell'innovazione, offrendo servizi altamente qualificati sul territorio e promuovendo iniziative e attività, come partner degli Enti Locali toscani nei progetti nazionali, regionali e locali;
- che nell'ambito di tali attività ha posto in essere un progetto innovativo di mobilità sostenibile denominato AutoinComune;
- che tale progetto rappresenta la prima piattaforma istituzionale di un servizio di car pooling offerto ai cittadini gratuitamente e senza intermediari, gestendo la domanda e l'offerta di passaggi in auto fra privati ;
- che tale progetto rappresenta una soluzione ai problemi di mobilità cittadina, riducendo il volume di traffico, diminuendo l'inquinamento da polveri sottili, facendo risparmiare tempo e denaro al cittadino grazie alla condivisione dei costi di trasporto;
- che con l'adesione a tale progetto le amministrazioni migliorano le loro politiche di mobilità e rafforzano la loro immagine nel settore della sostenibilità ambientale;
- che il Comune di Cortona ha interesse a perseguire politiche per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio promuovendo un approccio istituzionale basato sulla cooperazione e sull'utilizzo ottimizzato delle risorse, anche in linea con l'impegno del contenimento dei costi;
- che il servizio "AutoinComune" di Ancitel Toscana non ha costi né per il cittadino né per l'amministrazione pubblica, grazie alle contribuzioni degli sponsor e anzi potrà avere ricadute di investimento nell'ambito comunale;

VISTO

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto:

L'oggetto della presente convenzione è l'adesione al progetto denominato "**AutoinComune**" come descritto nell'Allegato A).

Art. 2 Modalità del servizio.

Il servizio “**AutoinComune**” viene erogato da Ancitel Toscana tramite una piattaforma di carpooling via Internet, accessibile dagli utenti tramite PC o altri sistemi mobili.

Il servizio è strutturato a sistema ed è, al momento, già operativo su tutti i Comuni della Toscana. Ogni Comune ha un accesso (URL) alla piattaforma locale di car pooling riguardante la propria area territoriale (www.autoincomune.it/comune/nomecomune/)

Ogni piattaforma locale, e quindi ogni Comune, ha sulle proprie pagine una testata personalizzata con il proprio stemma.

Ogni pagina personalizzata del Comune avrà una serie di posizioni fisse (box) in cui poter inserire banner a disposizione degli sponsor.

Art. 3 Spese

Premesso che il servizio è già pienamente operativo e funzionale per tutti i Comuni della Toscana, e che rimarrà tale, comunque, fino a tutto il 2012, se entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione non risulteranno attivi sponsor a copertura di tutte le spese per la gestione del servizio “**AutoinComune**” (spese che saranno comunque sostenute interamente da Ancitel Toscana come da allegato B alla presente convenzione), sarà operata una verifica, fra Ancitel Toscana e l’Amministrazione, degli obiettivi raggiunti al fine di individuare le opportune modalità per l’erogazione del servizio anche per l’anno successivo.

Art. 4 Proventi dalle sponsorizzazioni e tariffe

La gestione della contrattualizzazione degli sponsor relativi alla piattaforma comunale e l’individuazione degli spazi a loro destinati sulle pagine web sarà cura ed onere di Ancitel Toscana. Il 40% dei proventi, eccedenti la copertura delle spese a carico di Ancitel Toscana come da allegato B, derivante dalle suddette sponsorizzazioni sarà impiegato da Ancitel Toscana per il 20% per sostenere le attività di sensibilizzazione e ricerca degli sponsor, per il restante 20% per ulteriori attività sul territorio Comunale riguardante la comunicazione e la diffusione del servizio Autoincomune e iniziative di mobilità sostenibile.

Art. 5 Obblighi delle parti

Ancitel Toscana si impegna a gestire e mantenere operativo il servizio su ogni piattaforma comunale come da art 3. Ancitel Toscana si impegna ad attivarsi per la ricerca di sponsor per sostenere il progetto come da art 4. Ancitel Toscana si impegna a informare il Comune sulle attività di animazione del progetto, e ove opportuno a concordare con il Comune le attività che scaturiscono dalla gestione del 20% dei proventi delle sponsorizzazioni di livello comunale come da art 4.

Il Comune si impegna ad operare in modo sistematico, per la durata della presente convenzione, riguardo alla promozione e alla diffusione del servizio Autoincomune nei confronti dei cittadini attraverso le seguenti principali azioni: conferenze stampa, comunicati stampa, banner di Autoincomune sul sito istituzionale, promozione e diffusione del servizio sul territorio, invito all’utilizzo del servizio anche per eventi specifici.

Art. 6 Durata convenzione

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata di un anno facilmente rinnovabile, salvo disdetta con preavviso di trenta giorni.

Art.7 Inadempienze e cause risolutive

La convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento degli obblighi sopra indicati.

Dell’avvenuta risoluzione è data notizia alla controparte con formale comunicazione resa nelle forme e modi di legge.

Art. 8 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare dall’applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente un collegio arbitrale, presieduto da un soggetto qualificato scelto dalle parti (ad es. Ufficio Conciliatore CCIAA) e costituito da un rappresentante per ciascuna delle

stesse con poteri decisionali vincolanti, salvo per gli aspetti previsti dalla legge. Nel caso le parti non raggiungessero alcun accordo al riguardo, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 9 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 10 Spese di contratto e registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di cui trattasi saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

PER L'ENTE:

PER ANCITEL Toscana:
